

lebre avvocato in Venezia circa quei tempi dice, che così veramente praticavasi, nel Consiglio LXXIII, tom. III, pag. 138, Ed. Ven. 1597: il qual Consiglio egli scrisse in favore dei Titolati, che per avere più Benefizj pretendevano di non essere obbligati alla personal residenza: e aggiugne di più, che cioè dal Prelato *Cui vult ex presbyteris Titulatis exercitium cura datur*. Di quella controversia diremo altrove.

1095) A me non riuscì ritrovare decreto espresso, che ordini doversi dal Capitolo presentare le Chiavi al Tribunale del C. X. Ma è forse ciò derivato o da quei antichi Decreti, che obbligano a prender il possesso temporale dal Principe, o piuttosto dal Decreto C. X. 1664, 5 Maggio, in cui per evitare i tumulti e pericoli de' brogli e fazioni, si ordinò, che succeduta la vacanza d'una pieve, sia obbligato tutto il Capitolo a dover immediatamente comparir al Tribunale de' Capi a darne parte, in pena a quello o quelli del Capitolo che mancassero, di non poter essere ballottati piovani per quella volta. Ciò si fece affinché l'elezioni fra tre giorni venissero fatte, se altro non impediva.

1096) Fin dai tempi del Patriarca Egidio, cioè nel Sec. XIII, abbiamo veduto interdetti i maneggi, giuramenti e altri impegni, che i Concorrenti cercavano di carpire agli Elettori. Nel Secolo XVI, da bel principio evvi in data 1525, 22 Settembre, un Mandato Patriarcale di Girolamo Querini, in cui dicesi, che *Cum data occasione dicujus plebis, non nisi per simoniacam labem fiat electio; nam presbyteri civitatis affectantes Plebes,*
am-